

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

cendone un secondo paragrafo. A maggiore chiarezza do lettura di questo paragrafo:

« § 2. L'ignoranza di uno stato di fatto, da cui dipende la punibilità dell'azione, o l'aggravamento della pena, esclude o diminuisce l'imputabilità dell'agente. Se l'ignoranza è imputabile, egli può rispondere di reato colposo nei casi in cui la legge penale punisce la semplice colpa. »

All'articolo 72 si è aggiunto la parola *contravvenzioni* per supplire ad una omissione incorsa nella stampa.

Finalmente all'articolo 77 si è fatto una modificazione di parola sulla quale è necessario richiamare l'attenzione della Camera.

Ricorderà la Camera come la frase *impulso non turpe* a molti non piacesse, anzi l'onorevole Chimirri, che prese e sostenne splendidamente la parola su quest'argomento, senza fare una proposta speciale, diresse alla Commissione la preghiera affinché volesse trovare una frase meglio adattata.

Sul momento la Commissione non seppe trovarla, nè volle improvvisarla, quindi tenne ferma la formula, ma in seguito per compiacere, come era suo dovere, al desiderio espresso da alcuni onorevoli deputati, riprendendo in esame la quistione, avrebbe sostituito alle parole *non turpe* le parole *non pravo*.

Io ho voluto esporre e spiegare alla Camera queste modificazioni affinché essa possa approvarle con piena cognizione di causa insieme col coordinamento degli articoli.

PRESIDENTE. La Camera ha inteso dall'onorevole presidente della Commissione le modificazioni da essa apportate ai vari articoli che sono stati votati e il modo con cui gli articoli medesimi sono stati riordinati.

Se non vi sono opposizioni, queste modificazioni e questo riordinamento s'intendono approvati.

(Sono approvati.)

A questo primo libro del Codice penale, la Commissione, d'accordo col ministro, propone che si permettano i seguenti articoli, i quali si riferiscono al modo di promulgazione e messa in esecuzione del Codice medesimo.

Ne do lettura:

« Art. 1. Il primo libro del Codice penale pel regno d'Italia e gli articoli di procedura penale, annessi alla presente legge, sono approvati. Un decreto reale, dopo la promulgazione dell'intero Codice, stabilirà il giorno dal quale esso, unitamente agli anzidetti articoli di procedura penale, dovrà entrare in osservanza; questo decreto non sarà pubblicato più tardi del 1° gennaio 1879.

« Art. 2. Un esemplare di detto Codice, stampato

nella tipografia reale, firmato dal Re e contrassegnato dal guardasigilli, ministro di grazia e giustizia, servirà di originale, e sarà custodito negli archivi generali del regno.

« Entro un mese dalla pubblicazione di questa legge, un esemplare stampato del Codice verrà trasmesso a ciascun comune del regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, ed ivi tenuto esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

« Art. 3. Le pene inflitte dalle leggi ora vigenti e non ammesse nel nuovo Codice, sono, nella loro esecuzione, commutate di diritto in quelle fra le nuove pene che per natura e gravità meglio ad esse corrispondano; e saranno alle medesime applicabili le disposizioni del Codice relative alla commutazione o surrogazione del lavoro per le pene pecuniarie non pagate, all'ammissione nelle colonie agricole ed industriali, ed alla liberazione provvisoria per le pene restrittive della libertà personale non interamente scontate all'attuazione del Codice medesimo.

Le controversie sulla commutazione ed esecuzione delle pene saranno decise dalle Sezioni degli appelli correzionali.

« Art. 4. Fino a che tutti gli stabilimenti penali non siano conformati al sistema di pene ordinato dal nuovo Codice, le pene si scontreranno negli stabilimenti attuali nei modi più conformi alle disposizioni del Codice, che saranno determinati con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

« Il Governo del Re è autorizzato, dal giorno dell'approvazione del Codice, a far procedere, nelle forme volute dalle leggi, alle opere occorrenti per la preparazione degli stabilimenti penali dal medesimo prescritti entro il limite della spesa di due milioni in ciascun anno fino al loro compimento.

« La detta somma sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio annuale del Ministero dell'interno. »

« Art. 5. Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice sono abrogati i Codici penali comuni ora vigenti nel regno. »

Sono pure abrogate tutte le altre leggi penali in quanto siano al medesimo Codice contrarie.

Il Governo è autorizzato a fare le disposizioni necessarie per l'attuazione del nuovo Codice penale.

Aprò la discussione su queste disposizioni per l'approvazione del primo libro del Codice penale pel Regno d'Italia.

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ho che pochissime parole a dire. Queste disposizioni accessorie